



Data _____ / _____ / _____ Class: _____ Prat. _____ Fasc. _____ Allegati N° _____

Oggetto: LR 14/2009 e s.m.i. 'Piano Casa' – Richiesta chiarimenti.

COMUNICAZIONI

Comune di _____

In data _____ prot. n. _____ è pervenuta alla scrivente Sezione regionale, da parte dell'Ente in indirizzo, una richiesta di chiarimenti in ordine all'applicazione della LR 14/09 e s.m.i.

Con riferimento al quesito in oggetto indicato, nell'ambito delle relazioni di collaborazione tra enti, si effettuano solo alcune considerazioni di carattere generale. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla singola pratica edilizia, non si ritiene infatti di doversi esprimere, posto che l'attività consultiva delle strutture regionali è resa limitatamente all'interpretazione di proprie leggi e circolari e certamente non può essere riferita a fattispecie concrete o all'interpretazione di norme tecniche che attengono la competenza esclusiva dell'Amministrazione locale.

In particolare vengono chiesti chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 7, della LR 14/09 così come modificata con LR 32/13, con riguardo al mancato riferimento, all'interno di tale norma, dell'art. 3 bis della medesima legge.

L'art. 7 della LR 14/09 dispone:

Oneri e incentivi.

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 17 del DPR n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo; negli stessi casi, per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, il contributo afferente al permesso di costruire non è dovuto.

1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, 3 ter e 3 quater che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW, il contributo di costruzione:

a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;

b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).

1 ter. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 1 bis si intendono riferite:

a) nel caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter al volume o alla superficie ampliati;

b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e alla nuova superficie comprensivi dell'incremento.

Omissis

Dipartimento Territorio

Sezione Urbanistica

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792334-2335 – Fax 041/2792383

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



Fermo restando l'applicazione dell'articolo 17 del DPR n. 380/2001, si ritiene che le riduzioni previste dall'art. 7 della LR 14/09, siano applicabili a tutti gli interventi riconducibili agli artt. 2 e 3 della legge, compresi quelli da realizzarsi in zona agricola ai sensi dell'art. 3 bis, benché non espressamente richiamato.

Scopo delle Circolari esplicative, è quello di superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme l'applicazione delle norme di nuova introduzione. Tali provvedimenti, evidentemente, non possono in alcun modo sostituire o modificare i contenuti di una disposizione di legge.

Si precisa che il presente parere è formulato nell'ambito delle relazioni di collaborazione con gli enti locali e che le considerazioni svolte hanno natura di atto meramente consultivo e non vincolante e l'eventuale condivisione da parte del richiedente costituisce scelta esclusiva ed autonoma dello stesso.

Dipartimento Territorio
Sezione Urbanistica

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792334-2335 – Fax 041/2792383
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it